

Milano, 28 marzo 2024

Spett.le  
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Ass.ni  
Roma

**Oggetto: Segnalazione e richiesta di chiarimenti in merito a riscontrate criticità nell'utilizzo di "Preventivass"**

Lo scrivente Sindacato Nazionale Agenti ha ricevuto indicazioni da alcuni propri associati, in ordine a difficoltà che insorgono quando debbono utilizzare lo strumento del "Preventivass", a causa della mancata precedente interrogazione da parte degli assicurati.

Può verificarsi infatti che gli assicurati non vogliano fornire all'intermediario tutte quelle informazioni di carattere personale necessarie alla interrogazione del Preventivass. D'altra parte è accaduto che alcuni clienti abbiano comunque invocato "l'obbligo a contrarre" nel ramo RC Auto, di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni.

Invero, per la consultazione del Preventivass l'intermediario è costretto a trattare dati personali dell'assicurato e per far questo deve ottenere il relativo consenso, oltre che ovviamente tutte le informazioni necessarie ad una corretta interrogazione del sistema.

Ora, è evidente che qualora il cliente non intenda fornire risposta ad una o più domande, necessarie per l'interrogazione, oppure rifiuti di rilasciare il consenso al trattamento dei suoi dati, non sarà possibile per l'agente adempiere alle disposizioni di cui all'art. 132 bis del CAP.

L'art. 132 impone però, un obbligo a contrarre e cioè "ad accettare le proposte che sono presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1..."; di contro il quarto comma dell'art. 132 bis stabilisce addirittura una nullità del contratto assicurativo, che venga stipulato senza il rispetto delle regole fissate in materia di "Preventivass".

In questo contesto si chiede a Codesta Ecc.ma Autorità di Vigilanza **di chiarire se l'agente assicurativo, in caso di omessa interrogazione del Preventivass per carenza di dati forniti dal cliente, o per mancato rilascio del consenso al loro trattamento, dovrà astenersi dall'emissione del contratto di Responsabilità Civile Auto, oppure se in virtù del principio dell'obbligo a contrarre, egli sarà comunque tenuto ad emettere la polizza, anche senza il ricorso al**

**Preventivass e quindi con il rischio che venga invocata dal cliente la nullità prevista dal quarto comma dell'art. 132 bis.**

Ribadite in questa sede le difficoltà applicative e lo stato di agitazione della categoria rispetto all'applicazione del Preventivass, si resta comunque in attesa di un pronto chiarimento sulle tematiche rappresentate.

Distinti saluti

Il Presidente Nazionale

Cav. Dott. Claudio Demozzi

